

Le pronunce della Cassazione

1

Vicende successive al contratto

La plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto: non rilevano le vicende successive derivanti dall'adempimento degli obblighi contrattuali.

Ordinanze: 3936/2024, 16008/2021, 14848/2018; sentenze: 24010/2018 e 4365/2011

2

L'inefficacia del contratto per mutuo dissenso

L'eventuale successivo mutuo dissenso non incide sul momento fiscalmente rilevante della plusvalenza.

Ordinanza: 20098/2012; sentenze: 4366/2011 e 29745/2008

3

Alt alla discrezionalità nell'imputazione

Il contribuente deve a dichiarare il componente positivo di reddito nell'anno d'imposta di competenza così come previsto dalla legge, non potendo imputare la posta a sua discrezione in un anno diverso.

Ordinanza: 14560/2021; sentenze: 23997/2018 e 24378/2016

4

Condizione di riserva di proprietà

La cessione d'azienda con clausola di riserva della proprietà determina una plusvalenza che non può essere oggetto di rettifica a seguito dell'inadempimento da parte del

cessionario per mancato pagamento del prezzo pattuito.
Ordinanze: 22088/2015 e 4134/2015

5

La percezione del corrispettivo

Per individuare il momento di conseguimento della plusvalenza rileva la stipula del contratto e non la percezione del corrispettivo.

Ordinanze: 3936/2024, 33244/2022 e 14560/2021. In senso parzialmente contrario: Ordinanza: 5876/2014; sentenze: 23997/2018 e 24378/2016

6

La rateizzazione del prezzo

In caso di rateizzazione del prezzo, la parte percepita dopo il periodo d'imposta di competenza della plusvalenza non può essere esclusa dal calcolo della stessa.

Ordinanza: 20098/2012; sentenza: 4365/2011

7

Il mancato incasso

Si avrà diritto a iscrivere in bilancio la minusvalenza in caso di mancato pagamento del prezzo.

Ordinanze: 3936/2024 e 14560/2021; sentenza: 24378/2016

8

Rendita vitalizia

Nel caso di cessione di azienda, il relativo corrispettivo si considera conseguito alla conclusione del contratto, anche nel caso di costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente.

Ordinanza: 20746/2019; sentenze: 11299/2011 e 10801/2007